

TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

con richiesta di autorizzazione alla notificazione nei confronti

dei controinteressati ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

la prof.ssa **Loredana Culotta**, nata a Palermo il 22.09.1975, CF. CLTLDN75P62G273S, residente in Bagheria (PA) via Secondo Santa Caterina n. 1, rappresentata, assistita e difesa per procura in calce al presente atto dall'Avv. Massimo Barrile, (CF: BRRMSM68T16E974Z), il quale per le comunicazioni inerenti il presente giudizio indica il fax n. 091 6092533 e l'indirizzo pec: *studiolegalebcm@pec.it*, sia unito che disgiunto all'Avv. Giuseppe Mandalà (C.F. MND GPP 69D17 G273G), il quale indica quali recapiti ove far pervenire le comunicazioni inerenti il presente procedimento il seguente numero di fax: 091 6092533 e l'indirizzo pec: *avvocatogiuseppemandala@pec.it*, presso il cui studio in Palermo, via P.pe di Villafranca n. 10 è elettivamente domiciliata,

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA** (c.f. 80185250588), in persona del Ministro pro-tempore; **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO** - Ufficio VI Ambito territoriale di Treviso (cf 80019280264), in persona del Dirigente pro tempore; **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA** - Ambito Territoriale della Provincia di Palermo (cf. 80012100824), in persona del Dirigente pro tempore, tutti rappresentati e difesi *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso il cui Ufficio in



Palermo, Via Alcide De Gasperi n. 81, risultano *ex lege* domiciliati, il cui indirizzo pec censito nel “Reginde”, previsto dall’art. 7 del D.M. n. 44/2011, e nel registro di cui all’art. 16, comma 12, del D.L. 179/2012, entrambi dichiarati “elenchi pubblici” dall’art. 16 ter del D.L. 179/2012 è il seguente:
ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it

OVE OCCORRESSE NEI CONFRONTI

dei docenti di scuola secondaria di primo di primo grado, classe di concorso A059 Scienze matematiche Chimiche Fisiche e Naturali, partecipanti alla mobilità 2016/2017 nelle Fasi contraddistinte (ex art. 6, allegato 1 al CCNI dell'08.04.2016) con le lettere C e D, i quali sono in possesso di punteggio inferiore a quello della ricorrente (33) ed hanno ottenuto l'assegnazione in uno degli Ambiti territoriali delle province siciliane dalla medesima indicati con priorità (cfr bollettini dei trasferimenti in atti versati);

- controinteressati-

FATTO

1. L'odierna ricorrente, sig.ra Loredana Culotta, docente statale della scuola secondaria di primo grado, classe di concorso A059 Scienze matematiche Chimiche Fisiche e Naturali, assunta a tempo indeterminato giusta contratto sottoscritto il 14.09.2015 con il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, decorrente dall'01.09.2015 (all. n. 1), in forza del piano straordinario di assunzioni di cui all’art. 1, comma 98, lettera b) e c) della L. 107/2015, provenendo da GAE - graduatoria ad esaurimento.

2. Giova premettere sin d'ora che l'a.s. 2016/2017 segna l'entrata a regime della riforma del sistema di istruzione avviato con la legge 13.07.2015 n. 107 (cd Buona scuola), con l'introduzione dei *"ruoli regionali del personale docente, articolati in ambiti territoriali, suddivisi in sezioni separate per*



gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto scolastico", cfr art. 1, comma 66,).

3. Al riguardo, il MIUR ha, tra l'altro, previsto per l'a.s. 2016/2017 l'avvio di un piano straordinario di mobilità territoriale nazionale in forza dell'art. 1, comma 108, della citata legge 107 "su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità' su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale...".

4. La mobilità annuale è stata avviata con l'Ordinanza Ministeriale dell'08.04.2016 n. 241 (**all. n. 3**), le cui norme stabiliscono i termini e le modalità di applicazione delle disposizioni del contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale della scuola sottoscritto l'8 aprile 2016 (**all. n. 4**).

5. In particolare, l'art. 6 del citato CCNI ha individuato quattro distinte fasi



di assegnazione dei posti (contraddistinte con le lettere "A", "B", "C", e "D"), destinate ad operare in successione, secondo l'ordine stabilito dall'allegato 1 allo stesso CCNI.

6. La ricorrente, inserita nella cd. fase "C" delle operazioni di mobilità, per intenderci quella riservata ai "*docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c)*", ha dichiarato tutti i titoli di servizio e professionali, ottenendo in esito alla valutazione ministeriale, il punteggio complessivo di 33 (oltre 21 punti quale punteggio aggiuntivo su sostegno); ha, altresì, indicato gli ambiti territoriali di preferenza, con priorità per la provincia di Palermo (Ambiti n. 21, 22, 20, 18, 17 e 19) e, a seguire, per gli ambiti territoriali delle altre province siciliane, secondo un criterio di vicinanza alla residenza del proprio nucleo familiare (cfr domanda di mobilità validata dal MIUR, **all. n. 2**).

7. In data 4 agosto 2016 l'USP di Treviso ha pubblicato i bollettini dei trasferimenti della scuola secondaria di I grado in cui la ricorrente risulta trasferita in provincia di Treviso Ambito Veneto 15 (**all. n. 5**).

8. La ricorrente ha impugnato l'assegnazione proponendo il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 135 del CCNL del comparto scuola, ribadendo l'interesse a conciliare per gli ambiti territoriali della Provincia di Palermo, nel rispetto dell'ordine già indicato nella domanda di mobilità (**all. n. 6**).

9. E infatti, da una scorsa dei bollettini dei trasferimenti della scuola secondaria di primo grado nelle province siciliane, pubblicati dall'USP di Palermo il 04.08.2016, la ricorrente ha potuto constatare molteplici anomalie e irregolarità dal momento che alcuni docenti partecipanti alla procedura in parola nella stessa **fase "C", senza nessuna precedenza, i quali pertanto**



dovevano essere mobilitati "successivamente" alla ricorrente in ragione del punteggio loro riconosciuto, hanno inopinatamente ottenuto l'assegnazione in uno degli ambiti della provincia di Palermo; in particolare, la sig.ra **Rossella Di Napoli**, con punti 29, è stata assegnata all'Ambito Sicilia 19, mentre la sig.ra **Vita Bongiovanni**, con punti 30 è stata assegnata all'Ambito 17 (cfr elenco trasferimenti ambiti Provincia di Palermo, **all. n. 7**).

10. Inoltre, dall'elenco dei trasferimenti dei docenti della scuola secondaria di secondo grado pubblicato in data 04.08.2016 sul sito dell'USR della Sicilia – Ambito territoriale di Trapani (**All. 8**), in esito alle operazioni di mobilità esitate dall'amministrazione per la classe di concorso A059 – Scienze matematiche, fisiche e chimiche –, risulta, tra l'altro che il sig. **Turrigiano Gaspare** nato il 16.02.1964 (c.f. TRR GPR 64B18 C130C), partecipante alla procedura di mobilità nella cd. Fase "D" (che secondo quanto stabilito dall'art. 6 CCNI, andava gestita *“nel limite di posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le Operazioni di cui alle fasi precedenti”*), ha ottenuto, con **punti 21** l'assegnazione presso l'ambito territoriale di Trapani n. 27, Ambito inserito dalla ricorrente al n. 7 tra le proprie preferenze.

11. Per tutta risposta, in data 24.08.2016 l'Amministrazione Scolastica ha trasmesso alla ricorrente una mail con la seguente laconica motivazione *“la informiamo che secondo quanto previsto dalla nota prot. n. 20453 del 27 luglio 2016 della DG Personale della scuola, la Sua assegnazione per il prossimo triennio è presso l'istituto TVIC87100T IC Treviso 2 Serena (Ambito VEN0000015), Ambito che, giova sin d'ora precisare, risulta indicato tra le preferenze della ricorrente al 29° posto (all. n. 9).*



12. In data 30.09.2016 la ricorrente ha inoltrato via pec l'atto di impugnazione di assegnazione (**all. n. 10**), rimasto lettera morta.

13. Si precisa, infine, che nelle more, la prof.ssa Culotta ha presentato domanda per assegnazione provvisoria interprovinciale in esito alla quale è stata provvisoriamente assegnata allo svolgimento dell'attività di insegnamento, limitatamente all'a.s. 2016/2017, presso la scuola media Scianna di Bagheria, peraltro su posto di sostegno (**all. n. 11**).

14. A questo punto, la ricorrente si vede costretta a ricorrere, anche in via d'urgenza, dinanzi a Codesto Tribunale affidando le proprie doglianze ai seguenti motivi di

DIRITTO

I. DIRITTO DI PRECEDENZA DELLA RICORRENTE NELLA ASSEGNAZIONE A UN AMBITO TERRITORIALE NAZIONALE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 108 DELLA LEGGE 107/2015. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 97 COST.

La ricorrente avrebbe dovuto ottenere l'assegnazione in un ambito territoriale indicato nella domanda di mobilità, con precedenza rispetto ai soggetti sopra citati, interessati dal piano straordinario di mobilità autorizzato dall'art. 1 comma 108 della legge 107/2015.

Come già evidenziato nella superiore esposizione in fatto, il piano straordinario di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017, di cui all'art. 1, comma 108 della L. 107/2015 sopra richiamato, è stato reso operativo in forza del CCNI del 08.04.2016 (all. n. 4), che ha collocato tale operazioni in quattro distinte fasi, da attuare secondo l'ordine di cui all'allegato 1 dello stesso contratto (art. 6, comma 1, CCNI cit.).

Più precisamente, l'art. 6 CCNI cit, ha previsto e stabilito che, per ciò che



concerne “FASE C” “1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. **La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza** ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza”.

L'allegato 1 dello stesso CCNI, nel regolare l'ordine delle operazioni dei movimenti della fase C, ha inoltre previsto che **“per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica”**.

Per ciò che concerne la “FASE D”, sempre l'art. 6 CCNI cit. ha previsto che a questa fase prendano parte “Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di concorso...” cui è stata riconosciuta la possibilità di proporre istanza di mobilità “in deroga al vincolo triennale” ma “nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito **dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti**”.



Senonchè, nel caso di specie e alla luce della superiore esposizione in fatto e delle risultanze della documentazione ammannita, è pacifico che le predette disposizioni siano state violate.

La ricorrente, infatti, è stata assegnata e trasferita presso l'ambito territoriale n. 15 della Regione Veneto -provincia di Treviso che essa aveva inserito al posto n. 29 dell'ordine di preferenza indicato nella propria domanda di mobilità, mentre gli altri docenti sopra indicati (e precisamente le sigg.re Bongiovanni Vita e Di Napoli Rossella), pur essendo collocate nella stessa "FASE C" delle operazioni di mobilità in cui è risultata collocata la ricorrente, ma avendo un punteggio inferiore a quello attribuito a quest'ultima e nessun diritto di precedenza, sono state assegnate rispettivamente all'ambito 17 la sig.ra Bongiovanni Vita (con punti 30) e all'ambito 19 la sig.ra Di Napoli Rossella (con punti 29), ambiti territoriali che nell'ordine delle preferenze della ricorrente occupavano, rispettivamente, la quinta e sesta posizione; e ancora, il Sig. Turrigiano Gaspare, risulta assegnato presso l'ambito territoriale SICILIA AMBITO 0027, che era inserito al n. 7) dell'ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità della prof. Culotta, pur avendo detto docente non solo un punteggio inferiore a quest'ultima ma, soprattutto, trovandosi collocato in una fase successiva delle operazioni di mobilità, c.d. "FASE D" di cui all'art. 6 CCNI cit.

E' di solare evidenza l'illegittimità degli atti attraverso i quali è stata espletata la procedura di mobilità in parola, dal momento che la ricorrente, nella scelta dell'assegnazione dell'ambito di servizio, si è vista scavalcata da numerosi candidati che concorrevano per la stessa fase, ma con punteggio inferiore e senza diritti a precedenza, ovvero addirittura per una fase



successiva del medesimo piano di mobilità.

Non può revocarsi in dubbio, pertanto, che la condotta dell'amministrazione configuri grave inadempimento degli obblighi sulla stessa gravanti in forza delle citate norme di legge e di contratto nonché degli obblighi scaturenti dai principi di buon andamento, trasparenza e imparzialità di cui all'art. 97 Cost. e di buona fede e correttezza contrattuale, essendo stato leso il diritto della prof. Loredana Culotta, prevalente e poziore rispetto ai docenti intestatari di minor punteggio e non aventi diritto a precedenza, e comunque collocati in fasi delle operazioni di mobilità successive a quella in cui è stata collocata la ricorrente, all'assegnazione e al trasferimento presso gli ambiti territoriali e al consequenziale trasferimento presso una delle sedi delle scuole ricadenti nei suddetti ambiti territoriali che sarebbero ad essa altrimenti spettati secondo l'ordine di preferenza indicato in domanda, in quanto rientranti tra quelli per i quali l'odierna istante ha espresso preferenza prioritaria rispetto a quello assegnate con la comunicazione del 03.08.2016.

Leso, pertanto, è il diritto della ricorrente all'assegnazione della sede di lavoro a essa spettante e che in forza delle superiori norme di legge e di contratto va individuata tra una delle scuole ricadenti negli ambiti territoriali da essa indicati secondo l'ordine di preferenza indicato in domanda di mobilità partendo dai primi sette: 1) SICILIA AMBITO 0021; 2) SICILIA AMBITO 0022; 3) SICILIA AMBITO 0020; 4) SICILIA AMBITO 0018; 5) SICILIA AMBITO 0017; 6) SICILIA AMBITO 0019; 7) SICILIA AMBITO 0027.

Lesione vieppiù aggravata dalla previsione del vincolo di permanenza triennale di cui all'art. 399, comma 3, del T.U. 297/1994 che consente ai docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato di chiedere il



trasferimento, l'assegnazione o l'utilizzazione in altra provincia, solo *“dopo tre anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità”*.

II. In subordine, invalidità o l'efficacia del CCNI della mobilità dell'08.04.2016, segnatamente dell'art. 3, nella parte in cui ammette a partecipare alla mobilità territoriale 2015/2016 i docenti assunti nel 2015/216 ai sensi dell'art.1 comma 96 lettere a); dell'art. 6 nella parte in cui inserisce i predetti docenti all'interno della Fase B, riservata ai docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015; dell'art. 8, comma 9, che dispone l'accantonamento di posti in favore degli assunti ex art. 1 comma 96 lettera a l. 107/2015.

L'art. 1, comma 108, *prima facie* nulla dispone con riferimento alla mobilità dei docenti assunti nel 2015 con il piano straordinario ai sensi dell'art. 1 comma 96 lettera a), ossia *“a) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, ”*.

Questi ultimi, giova precisare, sono stati a suo tempo assunti con precedenza rispetto alla ricorrente, in quanto proveniente da GAE, riuscendo ad ottenere l'assegnazione provvisoria su posti nel comune di residenza o in un comune limitrofo, essendo ampia la disponibilità di posti del cd. potenziamento (art. 1 co. 98 lettere b e c).

A questo punto, occorre verificare se il CCNI della mobilità abbia disciplinato coerentemente con le citate previsioni di legge.

L'art. 2 del CCNI individua tra i destinatari dei trasferimenti, oltre ai docenti con sede definitiva anche il personale docente immesso in ruolo ai sensi



dell'art 1, comma 98, lettere b) e c) della legge 107/15 precisando, contraddittoriamente, che *"i docenti assunti da graduatorie di merito partecipano alla fase B dei movimenti prevista dall'art. 6 con preventivo accantonamento numerico dei posti nella provincia di nomina provvisoria. I docenti assunti da graduatoria ad esaurimento partecipano alla fase C prevista dall'art. 6 per tutti gli ambiti nazionali..."*.

Come già illustrato, l'art. 6 citato ha, poi, distinto le operazioni di mobilità in quattro fasi (A, B, C, D), inserendo i docenti assunti entro il '14/15 nella cd. fase B e disciplinando all'allegato I la sequenza delle operazioni, suddivise in sottofasi; per quanto concerne la Fase B sono state previste n. 3 sottofasi così denominate: **1. Operazioni di mobilità territoriale interprovinciale per gli assunti entro il 14/15...** **2. Operazioni di mobilità professionale interprovinciale per gli assunti entro il 14/153..** **3. Operazioni di mobilità territoriale provinciale per gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi b e c del piano di assunzioni 15/16, dalle graduatorie di merito"**.

Indubbiamente il CCNI è censurabile e foriero di interpretazioni in contrasto con il dettato legislativo, dal momento che i docenti assunti nel 2015 dalle graduatorie di merito, ai sensi dell'art. 1 comma 96 lettera a), sono stati collocati all'interno della Fase B (sottofase B3) - che secondo la legge avrebbe dovuto essere riservata ai docenti assunti entro il 2014/2015 - e, soprattutto hanno potuto fruire di un accantonamento di posti che ha loro consentito di ottenere la mobilità provinciale (cfr art. 2 comma 3 art.8 comma 9. del CCNI)

Tale operazione si pone in elusione della legge, dal momento che ha



vanificato la "sequenza" delle operazioni di cui allegato 1 (per quanto qui rileva, la precedenza di assegnazione per i docenti assunti entro il 2014/2015).

Il contestato accantonamento ha, di fatto, sottratto posti vacanti e disponibili degli ambiti territoriali a cui la ricorrente poteva ragionevolmente aspirare in ragione del punteggio ottenuto.

Il predetto accantonamento di posti, in difetto di specifica autorizzazione della legge 107/2015, non può quindi giustificare il sovvertimento delle operazioni di mobilità e dei criteri enunciati dalla legge che, inequivocamente, prevedevano la precedenza dei docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015 (cd fase B1 dell'allegato I al CCNI) rispetto ai docenti assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, senza distinzione alcuna tra docenti provenienti dalle Graduatorie di Merito e docenti provenienti dalle GAE.

Ne discende, in tutta evidenza, la nullità dell'art. 3, comma 3 e 8, comma 9, del CCNI nella parte in cui dispone il contestato accantonamento di posti in favore di una categoria di docenti (gli assunti ex art. 1 comma 96 lettera a) neppure inserita dall'art. 1 comma 108 l. 107/2015 tra quelle aventi diritto a partecipare alla mobilità territoriale per l'anno 2016/2017.

Tra l'altro, la contraddittorietà ed illogicità delle superiori previsioni contrattuali si desume dalla lettura dello stesso art. 8, comma 3, del CCNI laddove dispone che *"sono inoltre disponibili per le operazioni di mobilità:... c) le cattedre ed i posti non assegnati in via definitiva al personale assunto con contratto a tempo indeterminato"*, senza che la norma contrattuale operi alcuna distinzione in merito al titolo di assunzione di tale personale.



A questo punto, ove Codesto On.le Tribunale ritenesse che per la definizione della presente controversia sia necessario risolvere la questione pregiudiziale concernente la validità o l'efficacia dell'art. 3, comma 3 e dell'art. 8 comma 9 del CCNI della mobilità dell'08.04.2016, voglia disporre ai sensi dell'art. 420bis c.p.c.

Non v'è chi non veda, a questo punto, come **la posizione dell'odierna ricorrente, quale docente assunta partecipante alla fase "C" aspirante alla mobilità territoriale interprovinciale, avrebbe dovuto essere gestita dal MIUR senza alcuna disparità di trattamento rispetto ai docenti assunti, pur sempre nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano di assunzioni 15/16, ma provenienti dalle graduatorie di merito.**

Senonchè, nel caso della sig.ra Culotta, è pacifico che le predette disposizioni non sono state osservate dal MIUR, dal momento che la medesima non ha ottenuto l'assegnazione in nessuno degli ambiti indicati prioritariamente nella domanda di mobilità, mentre, di contro, dalla lettura dei bollettini dei trasferimenti in atti versati, risultano assegnatari di posto docenti assunti nel 2015/2016 dalle graduatorie di merito e, quindi, partecipanti senza alcuna valida ragione alla fase B3 del piano di mobilità, i quali hanno ottenuto l'assegnazione provinciale in uno degli ambiti indicati dalla stessa ricorrente tra le preferenze, pur essendo in possesso di un punteggio deteriore e senza neppure possedere titoli di precedenza che, giova precisare, in forza delle previsioni del CCNL hanno rilevanza soltanto all'interno di ciascuna fase.

In conclusione, risulta chiara la violazione dei principi di uguaglianza e dignità del lavoratore di cui agli artt. 3 e 4 della Costituzione; in particolare la violazione del diritto al lavoro viene in rilievo nella sua dimensione di



diritto a svolgere la prestazione tenendo conto delle abitudini di vita e sociali, dei rapporti affettivi e familiari. Non v'è chi non veda come lo svolgimento della prestazione lavorativa lontano dalla residenza familiare e dagli affetti costituisca un grave ostacolo alla piena realizzazione della persona.

Per le ragioni sopra esposte, la Prof. Loredana Culotta, come sopra rappresentata e difesa, riservata e mantenuta ferma ogni domanda azionata e/o da azionare al fine di far valere i diritti connessi e consequenziali all'accertamento del maggior punteggio e/o diritti di precedenza ad essa spettanti e ai consequenziali diritti connessi all'assegnazione e al trasferimento presso ambiti e presso sedi che sarebbero ad essa altrimenti spettati secondo l'ordine di preferenza indicato in domanda in conseguenza dell'eventuale maggior punteggio a essa riconosciuto, conclude chiedendo che

VOGLIA IL TRIBUNALE

SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO

In composizione monocratica

Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa.

Fissata l'udienza per la comparizione personale delle parti e la discussione del presente ricorso.

- Dire e dichiarare ammissibile, proponibile e procedibile il presente ricorso e tutte le domande ivi contenute, perché fondate in fatto e in diritto ed assistite da prove idonee e conseguentemente e nel merito accoglierlo, previa disapplicazione e/o annullamento e/o declaratoria di nullità delle operazioni di mobilità, delle relative graduatorie di mobilità della scuola



secondaria di primo grado classe di concorso A059 – Scienze matematiche, fisiche e chimiche, ivi compreso la comunicazione inviata alla ricorrente in data 03.08.2016 recante assegnazione all'ambito Veneto 15, nonché la successiva nota del 24.08.2016 recante conferimento di incarico triennale presso l'Istituto TVIC87100T IC Treviso 2 Serena;

- Accertare e dichiarare il diritto della Prof. Loredana Culotta all'inserimento nella graduatoria della mobilità 2016/2017 della scuola secondaria di primo grado (posto comune), classe di concorso A059 – Scienze matematiche, fisiche e chimiche, ovvero su posto di sostegno dal momento che la ricorrente è in possesso del relativo titolo, in posizione utile all'assegnazione/trasferimento presso i seguenti ambiti territoriali e con il seguente ordine di preferenza: 1) SICILIA AMBITO 0021; 2) SICILIA AMBITO 0022; 3) SICILIA AMBITO 0020; 4) SICILIA AMBITO 0018; 5) SICILIA AMBITO 0017, 6) SICILIA AMBITO 0019, 7) SICILIA AMBITO 0027, 8) SICILIA AMBITO 0028 e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto della medesima all'assegnazione/trasferimento, con decorrenza dall'01.09.2016, presso una delle sedi scolastiche ricomprese nei predetti ambiti; comunque, in via subordinata, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'assegnazione/trasferimento presso uno degli altri ambiti territoriali e all'assegnazione trasferimento presso una delle sedi scolastiche disponibili presso gli altri ambiti indicati nella domanda di mobilità con preferenza prioritaria rispetto a quello di cui all'assegnazione e/o trasferimento comunicato con la e-mail del 03.08.2016.

- conseguentemente, condannare ovvero ordinare all'amministrazione resistente, l'assegnazione/trasferimento della ricorrente presso una delle sedi disponibili nei suddetti ambiti territoriali nell'ordine di preferenza sopra



indicato;

- in subordine, emettere pronuncia ai sensi dell'art. 420bis c.p.c. ove ritenesse che per la definizione della presente controversia fosse necessario risolvere in via pregiudiziale la questione concernente la validità o l'efficacia del CCNI della mobilità dell'08.04.2016, segnatamente dell'art. 3, nella parte in cui ammette a partecipare alla mobilità territoriale 2015/2016 i docenti assunti nel 2015/216 ai sensi dell'art.1 comma 96 lettere a); dell'art. 6 nella parte in cui inserisce i predetti docenti all'interno della Fase B, riservata ai docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015; dell'art. 8, comma 9, che dispone l'accantonamento di posti in favore degli assunti ex art. 1 comma 96 lettera a l. 107/2015;

- sempre in subordine, previa declaratoria di nullità in parte qua degli artt. 3, comma 3 e art. 8, comma 9, del CCNI dell'08.04.2016, nonché previa disapplicazione e/o annullamento declaratoria di nullità delle operazioni di mobilità, ivi compreso della comunicazione inviata alla ricorrente in data 04.08.2016 recante assegnazione all'ambito Veneto 15, nonché della successiva nota del 24.08.2016 recante conferimento di incarico triennale presso l'Istituto TVIC87100T IC Treviso 2 Serena, ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere inserita nella graduatoria della mobilità 2016/2017 della scuola secondaria di primo grado classe di concorso A059 – Scienze matematiche, fisiche e chimiche, ovvero su posto di sostegno dal momento che la ricorrente è in possesso del relativo titolo, in posizione utile al trasferimento, con decorrenza 01.09.2016, presso uno dei seguenti Ambiti: 1) SICILIA AMBITO 0021; 2) SICILIA AMBITO 0022; 3) SICILIA AMBITO 0020; 4) SICILIA AMBITO 0018; 5) SICILIA AMBITO 0017, 6) SICILIA AMBITO 0019, 7) SICILIA AMBITO 0027, 8) SICILIA



AMBITO 0028, emettendo ogni consequenziale statuizione di condanna del MIUR;

- con vittoria di spese e compensi.

In via istruttoria, si depositano, unitamente al presente ricorso con procura in calce, i seguenti documenti:

1. Contratto di lavoro a tempo indeterminato del 14.09.2015;
2. Domanda di mobilità della ricorrente validata dal MIUR;
3. Stralcio Ordinanza Ministeriale dell'08.04.2016 n. 241;
4. Contratto collettivo nazionale integrativo dell'8 aprile 2016;
5. Elenco movimenti presso la Regione Veneto Ambito 15;
6. Tentativo di conciliazione;
7. Elenco movimenti Ambiti Territoriali provincia di Palermo;
8. Elenco movimenti Ambiti Territoriali provincia di Trapani;
9. Comunicazione di assegnazione di sede del 24.08.2016;
10. Atto stragiudiziale di impugnazione del 30.09.2016;
11. Assegnazione provvisoria nell'a.s. 2016/2017 presso la scuola media Scianna di Bagheria;

Sempre in via istruttoria, ove occorresse, si chiede volersi ordinare l'acquisizione in giudizio delle sedi disponibili, sia prima che dopo le operazioni di mobilità 2016/2017, negli Ambiti Territoriali della Sicilia per la scuola secondaria di primo grado primaria classe A059.

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ
DELLA NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.**

I docenti che hanno partecipato al piano di mobilità nella stessa fase della ricorrente ("FASE C") ma con punteggio inferiore e senza diritto a precedenza ovvero in fase successiva ("FASE D") e che, ciononostante,



sono risultati assegnatari di un posto in uno degli Ambiti territoriali indicato dalla ricorrente con preferenza prioritaria rispetto a quello ad essa assegnato, assumono la veste di potenziali controinteressati rispetto alle domande spiegate con il presente ricorso.

La notifica del ricorso e del relativo decreto di fissazione udienza anche in loro confronto, laddove fosse ritenuta dall'adito Tribunale opportuna e/o necessaria al fine di garantire l'integrità del contraddittorio processuale, si appalesa tuttavia sommamente difficile nei modi ordinari, non soltanto in ragione della consistenza numerica dei destinatari ma anche per la difficoltà di identificare le loro residenze e/o dimore.

Si formula, pertanto, istanza all'adito Tribunale affinché voglia, valutatane l'opportunità, autorizzare la notificazione, ai sensi dell'art. 151 c.p.c. con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge nei confronti di tutti i docenti di scuola secondaria di primo grado che hanno partecipato al piano di mobilità nella stessa fase della ricorrente ma con punteggio inferiore e senza diritto a precedenza ovvero in fase successiva e che, ciononostante, sono risultati assegnatari di un posto in uno degli Ambiti territoriali indicato dalla ricorrente con preferenza prioritaria rispetto a quello ad essa segnato con la comunicazione del 03.08.2016 (tra questi, ad esempio, i docenti Bongiovanni Vita, nata il 25.01.1955, Di Napoli Rossella nata il 28.06.1979, Turrigiano Gaspare nato il 16.02.1964), attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR (www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami15), dei seguenti dati:

- 1) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede nonché numero di registro generale del ricorso e della data di udienza;
- 2) indicazione delle generalità della ricorrente e delle amministrazioni



intimate;

3) sunto dei motivi di ricorso;

4) indicazione dei controinteressati individuati come: *“i docenti Di Napoli Rossella, nata a Palermo il 28.06.1979, cf. DNPRSL79H68G273A, Bongiovanni Vita nata a Trapani il 25.01.1955 cf. BNGVTI55A65F061R, Turrigiano Gaspare nato il 16.02.1964 c.f. TRRGPR64B18C130C”*;

5) testo integrale del ricorso e decreto di fissazione di udienza.

Ai sensi dell'art. 14 del DPR 115/2002 si dichiara che il valore del presente processo è indeterminato e che il contributo che si versa è pari a € 259,00.

Palermo, 18 ottobre 2016

Avv. Massimo Barrile

Avv. Giuseppe Mandalà

